



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 171

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 4 agosto 2022, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 138 del 7.7.2022, si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 19-08-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 2 (Adempimenti sostituto d'imposta)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare, vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 3, commi 1-6 (Modifiche al calendario fiscale)

L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali.

Il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.

Il comma 2, modificato alla Camera, dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il giorno 25 del mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità di presentazione di tali elenchi. Il comma 3 apporta le conseguenti modifiche di coordinamento. I commi 4 e 5 elevano da 250 a 5000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Il comma 6 posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

anni di imposta 2020 e 2021.

Articolo 4 (Modifica domicilio fiscale)

L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate.

La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale. L'articolo 4 modifica la disciplina all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede che l'amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale (la variazione viene disposta d'ufficio oppure, se ricorrono circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del contribuente).

In particolare, la lettera a) del comma 1 stabilisce che competente all'esercizio della facoltà sopra citata è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate (non più l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia).

La lettera b), inserendo un nuovo comma all'articolo 59, chiarisce che quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.

Articolo 6 (Dichiarazione dei redditi precompilata)

L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa, inoltre, che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati ed inoltre non è richiesta la loro conservazione documentale.

La lettera a) della disposizione in esame sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 5 prevedendo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista (soggetti non previsti dalla precedente disciplina), senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

La lettera a-bis), dispone una correzione di forma, sopprimendo al comma 2 il riferimento alla lettera a) del comma 1 del richiamato articolo 5 che risulta, nel testo vigente, non più riferibile.

La lettera b) modificando il comma 3 stabilisce che solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista è possibile effettuare il controllo formale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Con la modifica introdotta, infatti, la norma stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche (non più come nel previgente testo: “anche con modifiche”) effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Articolo 10 (Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)

L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

È stato precisato che per le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro la relativa deduzione permanga integralmente per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che operano senza fini di lucro mentre si riferisca al solo personale diverso dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per gli altri soggetti d'imposta. È stato altresì consentito ai contribuenti di compilare il modello IRAP 2022 secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente vigente.

Articolo 18 (Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

L'articolo 18 estende, alla lettera a), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

Articolo 35, comma 4 (Proroga dichiarazione IMU 2021)



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

L'articolo 35 al comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati la proroga è stata estesa anche al termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 da parte degli enti non commerciali.

Articolo 35, comma 5-bis (*Proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL*)

Il comma 5-bis dell'articolo 35, inserito nel corso dell'esame alla Camera, proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Articolo 36, comma 1 (*Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti*)

L'articolo 36, comma 1 prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite.

L'articolo 36, comma 1 del decreto in esame prevede che non siano tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA di cui all'articolo 11, comma 9 del D.L. n. 98/2011. Detta norma ha previsto, al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni, l'obbligo per le amministrazioni centrali (ad eccezione delle Forze Armate) e la facoltà per le altre amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, previa stipulazione di una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, di utilizzare i servizi connessi al pagamento offerti dal medesimo Ministero.

Articolo 36, comma 4-bis (*Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza*)

Il comma 4-bis - inserito dalla Camera dei deputati - dell'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

La durata degli incarichi non può superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).

Si ricorda che la precedente disposizione di proroga in materia- dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 - esplicita, mediante una specifica novella, che per le fattispecie in oggetto è consentito, per l'intero periodo come prorogato, il cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico; tale possibilità è in ogni caso prevista anche dalla norma richiamata dal presente comma 4-bis.

Si ricorda che la suddetta precedente disposizione di proroga fa riferimento al rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.

Articolo 36-bis (Limiti massimi di assistiti per i medici di medicina generale)

L'articolo 36-bis - inserito dalla Camera dei deputati - consente in via transitoria l'elevamento, da parte delle singole regioni o province autonome, del numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

La norma transitoria consente, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, che le regioni e le province autonome nei cui territori vi siano ambiti scoperti dispongano, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elevamento fino a 850 assistiti del limite di 650 assistiti, attualmente previsto - da parte del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - al fine della compatibilità con un altro incarico - nell'ambito del medesimo ruolo unico dell'assistenza primaria -, avente natura di attività oraria e una durata pari a 24 ore settimanali. Si ricorda che il suddetto accordo vigente consente altresì un incarico ad attività oraria di 12 ore settimanali per i medici di medicina generale aventi un numero di assistiti compreso tra 651 e 1.120.

Il medesimo accordo prevede che il medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività di 24 ore settimanali che svolga concomitante attività di medico di medicina generale per un numero di assistiti non superiore a 650 possa svolgere attività libero-professionale strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

All.n.1
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582